

TI_GERICHTE 15.2007.98 vom 12. Februar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-02-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2007.98

FR: TI_GERICHTE 15.2007.98 du 12 février 2008

IT: TI_GERICHTE 15.2007.98 del 12 febbraio 2008

Regeste

Pignoramento. Accompagnamento forzato dell'escusso per mezzo della polizia

Erwägungen

E. 1

LEF). Il ricorso va quindi respinto limitatamente all'esecuzione in questione.

E. 1.1

Di conseguenza, è fatto ordine all'CO 1 di procedere al pignoramento nelle esecuzioni n. _____, _____, _____ e _____ secondo le modalità stabilite al considerando 3.2.

E. 1.2

L'avviso di pignoramento emesso nell'esecuzione n. _____ è nullo. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – PI 1, _____, per mezzo della polizia; – RI 1, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente _____ Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

E. 2

Le opposizioni interposte alle altre esecuzioni sono invece state validamente rigettate dalla cassa malati ricorrente, che ha dimostrato di aver da tempo spedito le decisioni all'escusso. Il fatto che quest'ultimo non le abbia ritirate non ne compromette la validità, poiché è nota a questa Camera che PI 1 è avvezzo a non prendere in consegna gli invii raccomandati (cfr. CEF 6 marzo 2001 [inc. 15.2000.35] e 8 maggio 2002 [15.02.21], cons. 3c) e in genere a rendersi irreperibile (cfr. scritti 24 ottobre 2006 e 11 luglio 2007 della polizia comunale di _____ prodotti con le osservazioni dell'Ufficio). Le domande di prosecuzione delle esecuzioni n. _____, _____, _____ e _____ sono di conseguenza valide e obbligano l'Ufficio a procedere all'esecuzione dei pignoramenti richiesti dalla ricorrente.

E. 3

Giusta l'art. 91 cpv. 1 LEF il debitore è tenuto sotto minaccia di pena ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare e ad indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono

in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso i terzi; se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farsi rappresentare l'ufficio di esecuzione può ordinarne l'accompagnamento per mezzo della polizia (cfr. art. 91 cpv. 2 LEF). La polizia, sia essa comunale o cantonale, agisce quale organo ausiliario dell'UEF e deve eseguire l'ordine impartito senza poterne discutere la legittimità dal profilo del diritto esecutivo federale. Il modo d'attuazione dell'intervento rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità della polizia, nell'ossequio dei fondamenti costituzionali del diritto amministrativo, tenendo conto dei principi di legalità e di proporzionalità che lo connotano (R. Schweizer , Entwicklungen im Polizeirecht von Bund und Kantonen, in: AJP 1997, pag. 384). L'organo d'esecuzione non deve attendere la conclusione della procedura penale per richiedere l'intervento dell'autorità di polizia (CEF 20 maggio 1997 [inc. 15.96.204], in: Rep. 1997, 240 segg., consid. 4-6; CEF 6 marzo 2001 [inc. 15.2000.35], consid. 4-5; CEF 22 gennaio 2004 [inc. 15.03.159/160], RtiD II-2004 744 ss n. 85c) .

E. 3.1

Nel caso di specie, l'CO 1 non ha ancora potuto procedere al pignoramento nelle esecuzioni promosse dalla ricorrente per il mancato accompagnamento dell'escusso per mezzo della polizia ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 LEF. Tale inattività non pare giustificata. Anche se PI 1 sembra attualmente senza dimora fissa, egli non è comunque irreperibile, perché continua a scrivere E-mails e a telefonare all'Ufficio e ad altre autorità con apparecchi apparentemente situati nel Ticino; inoltre, l'escusso ha già fatto recapitare diversi invii raccomandati spediti dall'Ufficio – senza aprirli – alla Cancelleria dello Stato.

E. 3.2

In queste circostanze, l'Ufficio chiederà nuovamente l'intervento della polizia sulla base della presente sentenza, ricordato comunque che essa, giusta gli art. 64 cpv. 2 e 91 cpv. 2 LEF, è tenuta a fornire assistenza agli uffici di esecuzione anche senza preventiva decisione dell'autorità di vigilanza o della magistratura penale, e deve fare tutto il possibile per raggiungere lo scopo stabilito dalla legge, in concreto l'esecuzione del pignoramento in presenza dell'escusso. Visto il tempo trascorso, l'Ufficio, prima di richiedere l'accompagnamento forzato di PI 1, emanerà comunque nuovi avvisi di pignoramento, da notificarsi per mezzo di polizia, in cui verrà esplicitamente ricordata la possibilità di traduzione forzata e di denuncia penale nel caso in cui egli non dovesse assistere al pignoramento o farsi rappresentare senza giustificazione sufficiente.

E. 4

Il ricorso va pertanto parzialmente accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17, 20a, 91 LEF, art. 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso per denegata giustizia presentato l'11 settembre 2007 da RI 1, _____, è parzialmente accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.